



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
BANDO
ASSE 2 "SOSTENIBILITA' AMBIENTALE"
ATTIVITA' 2.1.a "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE"
LINEA DI INTERVENTO "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE"

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – oggetto e finalità
- Art. 2 – soggetti beneficiari
- Art. 3 – progetti finanziabili
- Art. 4 – obiettivi dei progetti

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

- Art. 5 – requisiti generali di ammissibilità
- Art. 6 – criteri specifici di ammissibilità degli interventi
- Art. 7 – criteri di valutazione e punteggi per gli interventi
- Art. 8 – criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

- Art. 9 – risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – tipologia e intensità dei contributi
- Art. 11 – tipologie di spese
- Art. 12 – condizioni generali di ammissibilità delle spese
- Art. 13 – progetti generatori di entrate

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 – termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 15 – documentazione
- Art. 16 – istruttoria, formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento
- Art. 17 – concessione del contributo
- Art. 18 – modalità di erogazione del contributo
- Art. 19 – avvio e realizzazione degli interventi
- Art. 20 – prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 21 – obblighi dei beneficiari
- Art. 22 – vincolo di destinazione e operatività
- Art. 23 – modifiche in corso di realizzazione degli interventi
- Art. 24 – proroghe

Art. 25 – disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 26 – controlli

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 27 – riduzione del contributo

Art. 28 – revoca del contributo

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 29 – disposizioni di rinvio

Art. 30 – informazioni e struttura di attuazione

Art. 31 – trattamento dei dati personali

Art. 32 – elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, linea di intervento "Valorizzazione del patrimonio naturale" attuata dal Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, in seguito abbreviato in Servizio.
2. I contributi previsti dal presente bando sono finalizzati a promuovere l'integrazione della sostenibilità ambientale nello sviluppo socioeconomico attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento a quelle connesse alla biodiversità presente nel territorio regionale, per migliorarne la fruibilità e favorire l'attrattività del territorio sotto il profilo dell'ecoturismo, anche in sinergia con altre iniziative di sviluppo economico attuate sul medesimo territorio.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:
 - Enti Parco e Organi gestori di riserve naturali regionali;
 - Amministrazioni comunali il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in un'area di parco naturale regionale e/o riserva naturale regionale, istituite ai sensi della L.r. 42/96 e s.m.i., nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1, lettera a).

Art. 3 – Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti, presentati dai soggetti indicati all'art 2, che realizzano le finalità di cui all'art 1 del presente bando e che prevedono interventi strutturali e infrastrutturali delle tipologie di seguito specificate:
 - a. opere e lavori di adeguamento, miglioramento e realizzazione di infrastrutture (quali ad es.: sentieri, piste ciclabili, strade pedonali, aree di sosta), e strutture (quali ad es.: osservatori, altane, centri visite, foresterie, recinti faunistici, casere, rifugi) connesse alla valorizzazione e alla fruibilità degli ambienti naturali o semi-naturali (habitat naturali, flora e fauna), delle valenze naturali e delle testimonianze della "cultura materiale e rurale" legata ad una gestione sostenibile del territorio;
 - b. realizzazione, adeguamento e ampliamento di allestimenti espositivi interni ed esterni, arredi tematici, segnaletica e cartellonistica dedicata, anche con la creazione di punti di informazione, percorsi didattici attrezzati;

- c. lavori di recupero, di ripristino e di riqualificazione degli ambienti naturali e semi-naturali degradati e che siano integrati e funzionali alle opere di cui sopra.
- Inoltre, gli interventi di cui i punti a), b) e c) devono, a pena di inammissibilità, prevedere un'iniziativa di informazione e promozione strettamente connessa agli interventi strutturali e infrastrutturali. Le iniziative di informazione e promozione potranno consistere nella realizzazione di:
- a. laboratori tematici, con finalità didattico formative inerenti e finalizzati al turismo ecosostenibile;
 - b. campagne di informazione e promozione delle aree naturali protette e della rete Natura 2000;
 - c. creazione e aggiornamento di sistemi informativi compresi i portali web dedicati.
2. I progetti di cui al comma 1 devono comportare una spesa minima ammissibile di euro 100.000,00. Il contributo concesso, per ciascun progetto, non potrà comunque superare euro 500.000,00.
 3. Al momento della presentazione della domanda i progetti di cui al comma 1, devono essere già inseriti in un atto di programmazione del soggetto richiedente e/o previsti in uno strumento di pianificazione del territorio.
 4. I progetti sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione e comunque successivamente al 1 gennaio 2007, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda.
 5. Gli interventi strutturali ed infrastrutturali devono insistere su immobili di proprietà del richiedente alla data della domanda o su immobili per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda e per un periodo non inferiore al vincolo di destinazione, la disponibilità del bene in base ad idoneo titolo (es. contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento) e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento.
- Sono ammissibili anche interventi su immobili oggetto di un procedimento di espropriazione purché l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura equivalente e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell'opera. La conclusione del procedimento di esproprio, mediante esecuzione del decreto di esproprio o stipula e registrazione di contratto di cessione bonaria in luogo a procedura espropriativa, dovrà essere trasmessa alla Regione inderogabilmente prima del decreto di concessione e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'art. 16, pena la mancata concessione del contributo.

Art. 4 – Obiettivi dei progetti

1. La realizzazione dei progetti di cui al presente bando concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal POR FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013:
 - obiettivo specifico: promuovere la sostenibilità ambientale;
 - obiettivo operativo: valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici.
2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base dei seguenti indicatori fisici:
 - a. Superficie interessata dai progetti;
 - b. Progetti realizzati;
 - c. Lunghezza rete sentieristica/piste (se pertinente al progetto);

- d. Infrastrutture e strutture interessate dai progetti a servizio delle aree di particolare pregio ambientale.
3. Nella domanda di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire, relativamente agli indicatori riportati nell'Allegato B al presente bando, il valore al momento della presentazione della domanda stessa, nonché una stima dei valori attesi alla conclusione del progetto presentato.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti generali di ammissibilità

1. L'ammissibilità della domanda di finanziamento sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti generali di ammissibilità:

Ammissibilità formale

- a) Ammissibilità del proponente
- b) Correttezza e completezza formale della proposta progettuale.
2. Al momento della presentazione della domanda, i progetti devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di ammissibilità:

Ammissibilità generale

- a) Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività di cui all'art. 1 del presente bando.
- b) Coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso.
- c) Rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi (nel caso specifico, gli interventi proposti dovranno essere di importo ammissibile uguale o superiore a € 100.000,00).
- d) Coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione).
- e) Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006).
- f) Coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento.
- g) Coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- h) Rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime

Art. 6 – Criteri specifici di ammissibilità degli interventi

1. Al momento della presentazione della domanda, i singoli interventi devono rispondere ai seguenti criteri specifici di ammissibilità:
 - a) Interventi che ricadono, in tutto o in parte, all'interno delle aree Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria – SIC, Zone di Protezione Speciale – ZPS) in cui siano vigenti misure/strumenti di gestione

previsti dalla direttiva habitat; interventi che ricadono, in tutto o in parte, all'interno di aree naturali protette, come individuate ai sensi della L.r. 42/1996 o in aree di particolare pregio ambientale quali, ad esempio, le aree wilderness di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3304/2007 e in aree funzionali a tutte le succitate tipologie di aree;

- b) Interventi proposti da soggetti pubblici e di importo ammissibile uguale o superiore a € 100.000,00.

Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. I progetti ritenuti ammissibili sulla base di quanto espresso all'art. 2 e 5 sono valutati dall'Amministrazione regionale sulla base dei seguenti criteri, laddove applicabili:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
1. Grado di valenza ambientale delle aree in cui è realizzato l'intervento (<i>criteri alternativi</i>)		
	Interventi in ARIA o Parchi Comunali o Area di reperimento e aree funzionali	1
	Interventi in aree Wilderness e aree funzionali	3
	Interventi in aree Natura 2000, parchi, riserve e biotopi naturali regionali e in aree funzionali alle citate tipologie	5
2. Interventi in aree che sono, in tutto o in parte, contemporaneamente Rete Natura 2000 ed aree naturali protette		1
3. Recupero (ristrutturazione, restauro, ammodernamento) di strutture e infrastrutture esistenti:		
	Recupero parziale di strutture e infrastrutture esistenti	1
	Recupero totale di strutture e infrastrutture esistenti	3
4. Utilizzo di materiali bioecologici o a basso impatto ambientale (a titolo di es.: legno, pietra, materiali riciclati e altri materiali naturali provvisti di certificazione). L'utilizzo dei materiali e l'entità va certificato dal professionista che redige il progetto o da altro professionista abilitato in fase di domanda iniziale :		
	per un valore < o uguale al 30 % del costo dei lavori	1
	per un valore > all'30 % del costo dei lavori	8
5. Utilizzo sistemi di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale. L'utilizzo dei sistemi di ingegneria naturalistica e l'entità va certificato dal professionista che redige il progetto o da altro professionista abilitato in fase di domanda iniziale		
	intervento che presenta sistemi di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale per un valore inferiore al 5% del costo del progetto	1
	intervento che presenta sistemi di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale per un valore compreso tra 5% e 15%	5
6. Utilizzo sistemi di risparmio energetico (a titolo di es: impianti fotovoltaici, impianti a biomassa, geotermici). L'utilizzo dei sistemi di risparmio energetico va certificato dal professionista che redige il progetto o da altro professionista abilitato in fase di domanda iniziale		
	intervento che porta parziale autosufficienza energetica	4
	intervento che porta totale autosufficienza energetica	8
7. Qualità tecnica del progetto in termini di attrattività e fruibilità degli interventi (autocertificazione con impegno di apertura al pubblico di n. giornate/anno)		

	Interventi con bassa rilevanza per la fruizione turistica (fino a 60 gg/anno)	1
	Interventi con media rilevanza per la fruizione turistica (da 61 a 180 gg/anno)	3
	Interventi con alta rilevanza per la fruizione turistica (oltre 180 gg/anno)	5
8. Superficie interessata dai progetti di valorizzazione e fruizione delle aree Natura 2000 o direttamente funzionali alle stesse e delle aree naturali protette		
	superficie interessata <= 50 mq	1
	superficie interessata > 50 <= 200 mq	3
	superficie interessata > 200 <= 5000 mq	5
	superficie interessata > 5000 mq	8
9. Interventi che prevedano allestimenti tematici permanenti e recuperi di testimonianze della cultura rurale utili alla fruizione turistica e alla didattica ambientale		8

Art. 8 – Criteri di priorità

1. Qualora due o più progetti ottengano lo stesso punteggio saranno applicati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a. iniziative avviate in continuità con le trascorse programmazioni dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea;
 - b. iniziative avviate in continuità con le trascorse programmazioni regionali di settore;
 - c. iniziative avviate in sinergia con i progetti LIFE natura o altri progetti cofinanziati a valere sulla programmazione 2007-2013 del FESR e del FEASR;
 - d. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per le priorità di cui ai punti a, b, c, dovranno essere indicate esplicitamente le iniziative avviate nell'apposita sezione della scheda progetto (allegato B)

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI CONTRIBUTI

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività e Occupazione, al netto della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario, ammontano a 1.000.000,00 euro, di cui euro 318.181,82 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione europea (FESR) ed euro 681.818,18 la quota dello Stato.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di implementare le risorse assegnate dal presente bando.

Art. 10 – Tipologia e intensità dei contributi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi in conto capitale fino ad una quota massima del 77% della spesa ammissibile dell'operazione, e comunque entro i limiti previsti dall'art. 3, comma 2.
2. Il progetto deve avere una percentuale minima di cofinanziamento da parte del beneficiario pari al 23% della spesa ammissibile.

Art. 11 – Tipologia di spese

1. Ai fini della determinazione del contributo sono ammissibili, nel rispetto delle regole definite dal Reg(CE) 1083/2006 e s.m.i., dal Reg(CE) 1081/2006 e dal DPR 196/2008, le seguenti voci di spesa:
 - a) spese di progettazione e studi (dpgr 0165/pres 05/06/2003, art. 8.1.b) punti 2,7,11) nei limiti previsti dal DPRReg 453 del 20/12/2005;
 - b) acquisto terreni (solo costo terreni) funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste all'art. 5 del DPR n. 196/2008;
 - c) acquisto edifici (solo costo edifici), funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste all'art. 6 del DPR n. 196/2008;
 - d) altre spese connesse all'attività di acquisto terreni, funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste all'art. 6 del DPR n. 196/2008;
 - e) altre spese connesse all'attività di acquisto edifici, funzionali agli interventi da attuare, nei limiti e alle condizioni previste all'art. 6 del DPR n. 196/2008;
 - f) lavori in appalto come individuati dal D.Leg. 163/2006 e s.m.i. e dalla L.r. n. 14/2002;¹
 - g) allacciamenti di cui al D.P.Reg. 0165/Pres dd. 05/06/2003, art. 8, comma 1, lettera b), punto 3;
 - h) acquisizione di beni come individuati dal D.Leg. 163/2006 e s.m.i.²
 - i) acquisizione di servizi come individuati dal D.Leg. 163/2006 e s.m.i.²
 - j) spese per attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori (nei limiti previsti dal DPRReg 453 del 20/12/2005);
 - k) spese per attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto;
 - l) imprevisti;
 - m) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
 - n) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
2. Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
 - a) spese inerenti l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta
 - b) spese di gestione e funzionamento
 - c) spese per l'acquisto di materiale usato
 - d) spese per interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
 - e) ammende e penali;
 - f) spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti giuridici siano ritenuti rilevanti ai fini della concessione del contributo;

¹ Sono ammissibili i lavori relativi al recupero, adeguamento miglioramento, completamento, consolidamento, ricostruzione e realizzazione di fabbricati e aree annesse (compresi impianti), al recupero, adeguamento, miglioramento, completamento e realizzazione di sentieri, piste ciclo-pedonali, viabilità minore di servizio; realizzazione di strutture e infrastrutture a supporto degli interventi di valorizzazione, conoscenza e fruizione delle aree ivi compresi i recinti faunistici; ad opere di recupero fisico e naturale di habitat e ambienti naturali, strettamente connesse e funzionali alle iniziative di fruizione turistica dell'area.

² Sono ammissibili le forniture e le altre spese connesse, relative a progettazione, realizzazione e acquisto di allestimenti tematici (oneri e servizi accessori compresi), progettazione, realizzazione e acquisto arredamento, acquisto attrezzature, apparecchiature e macchinari; ideazione e progettazione e realizzazione di materiale promozionale, informativo e didattico, sia su supporto cartaceo che informatico.

- g) spese per manutenzione ordinaria.

Art. 12 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari finali a partire dal 1° gennaio 2007 purché riferite ai progetti finanziati.
2. Le spese di cui all'art. 11 comma 1, indicate in domanda e successivamente rendicontate dovranno:
 - essere effettivamente sostenute dal beneficiario;
 - risultare connesse agli interventi cofinanziati;
 - risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - non avere già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (divieto generale di pluricontribuzione di cui art.2, co.4, D.P.R.196/2008).
3. Le spese per acquisto di terreni non edificati, di cui alla lettera b) dell'art. 11 comma 1, sono ammissibili alle condizioni di cui all'art. 5 del DPR 196/2008 ovvero nel limite del 10% della spesa ammissibile totale dell'operazione e purché ci sia un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e sia presentata una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene. La spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 10% nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente e a seguito di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione regionale. Inoltre, il terreno non deve avere una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Amministrazione regionale.
4. Le spese per acquisto di edifici già costruiti, di cui alla lettera c) dell'art. 11 comma 1 del presente bando, sono ammissibili alle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 196/2008 ovvero purché sia direttamente connesso all'operazione, nel limite della stima derivante da una perizia giurata redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi che devono essere regolarizzati dal beneficiario. L'immobile non deve, inoltre, aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento nazionale o comunitario e deve essere utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'immobile può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo se tale uso è conforme alle attività ammissibili al FESR ed è strettamente funzionale all'operazione.
5. Le spese per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie sono ammissibili se direttamente connesse agli interventi cofinanziati e necessarie per la loro preparazione o realizzazione.
6. L'imposta di registro è una spesa ammissibile se afferente all'intervento.
7. Le spese relative a lavori di riqualificazione ambientale sono ammissibili nel limite del 15% della spesa del progetto escluse le spese per la riqualificazione ambientale stessa.

Art. 13 – Progetti generatori di entrate

1. Nel caso di interventi il cui costo superi 1 milione di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di

servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando gli appositi modelli di cui agli Allegati E e F al presente bando.

2. Le entrate generate dall'intervento di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo. Dopo 5 anni dal completamento del progetto, il beneficiario deve comunicare l'importo complessivo delle entrate generate dall'impianto ai fini di un recupero parziale del contributo.

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento dovrà pervenire alla Regione Autonoma FVG - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio caccia, pesca e ambienti naturali, via Sabbadini, 31- 33100 Udine, entro le ore 12,00 del 1 luglio 2011.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello (Allegato A), compilato in tutte le sue parti, in distribuzione presso la sede del Servizio, via Sabbadini, 31 Udine. Il modello è, inoltre, disponibile sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it. Le domande non redatte in conformità agli appositi modelli non saranno prese in considerazione.
3. La domanda e gli altri allegati di cui all'art. 32 devono pervenire completi della documentazione prevista all'articolo 15 del presente bando e devono essere contenuti in un plico sigillato recante la dicitura "Domanda di partecipazione al bando per la valorizzazione del patrimonio naturale Attività 2.1.a POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Servizio caccia, pesca e ambienti naturali".
4. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro apposto dal Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 6, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine stabilito per la presentazione di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso il ricevimento è attestato dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.
6. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
7. La Regione non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. A pena di inammissibilità la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, deve rispondere ai criteri di cui agli artt. 5 e 6 del bando e deve essere corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 15, considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso il Servizio inviterà il

richiedente ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio, comunque non superiore a 30 giorni e non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente questo termine, la domanda è considerata improcedibile e dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

9. Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di finanziamento, relativa ad un solo progetto, pena l'inammissibilità di tutte le proprie domande presentate

Art. 15 – Documentazione

1. La domanda è presentata unitamente alla seguente documentazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale:
 - a) copia fotostatica non autenticata del provvedimento dell'Ente di autorizzazione al legale rappresentante di presentazione della domanda;
 - b) copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale dell'Ente sottoscrittore della domanda di contributo o altro soggetto dell'Ente legittimato a firmare;
 - c) copia del documento dal quale si evincano i poteri di firma, solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'Ente;
 - d) copia fotostatica non autenticata del provvedimento dell'Ente relativo alle modalità di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico;
 - e) per gli interventi che insistono su immobili di cui il richiedente detenga la disponibilità materiale del bene in base a titolo idoneo, copia dell'atto attestante la disponibilità e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento.
2. La domanda deve inoltre essere corredata, oltreché dagli allegati A,B,C,E, F di cui all'art. 32 debitamente compilati, dalla seguente documentazione al presente bando:
 - a. dettagliata relazione tecnico/progettuale, come indicata anche nell'Allegato B (Scheda Progetto), dalla quale risultino:
 - a.1) le finalità generali del progetto;
 - a.2) la natura e la descrizione delle diverse tipologie di intervento;
 - a.3) il quadro economico di ciascuna tipologia di intervento;
 - b. le specifiche certificazioni del professionista che redige il progetto o di altro professionista abilitato per attestare le caratteristiche del progetto con riferimento ai criteri di valutazione n. 4, 5 e 6, di cui all'art. 7, come indicato anche nell'Allegato B (Scheda Progetto);
 - c. 1. per interventi che prevedano la realizzazione di lavori pubblici:
progetto definitivo o esecutivo approvato completo degli elaborati progettuali tecnici previsti dalla normativa vigente con la localizzazione dell'intervento;
2. per interventi che prevedano forniture di beni e servizi:
dettagliata relazione tecnico-illustrativa con indicazioni in merito alla localizzazione della/e iniziative e alla quantificazioni degli interventi.
 - d. per lavori pubblici atto di approvazione del progetto o, per forniture di beni e servizi, atto di approvazione della relazione tecnica-illustrativa di cui al punto 2.c.2;
 - e. verbale di consegna lavori, se presente;
 - f. in caso di gare già espletate al momento della presentazione della domanda, oltreché la check list di autocontrollo, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato C, tutta la documentazione relativa alla procedura di gara esperita;
 - g. copia dei documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle eventuali spese già sostenute.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria

per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine stabilito nella richiesta, comunque non inferiore a 15 giorni.

3. Non sono ricevibili le domande pervenute oltre il termine fissato nell'art. 14 comma 1.

Art. 16 – Istruttoria, formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

1. A seguito dell'istruttoria svolta sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione indicati ai precedenti articoli 5, 6 e 7 del presente bando, nonché di quanto previsto agli artt. 14 e 15, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" di cui al D.P.Reg. 0238/2008 (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013"), con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, sono approvati:
 - a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con l'indicazione dei relativi punteggi, la spesa ammissibile e il contributo assegnato,
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili, con indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il decreto, che costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili, indicati al precedente comma 1, sono pubblicati sul BUR entro 150 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1 lettera a).
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 16 comma 1 lettera a), a ciascun beneficiario viene concesso il contributo con decreto del Direttore del Servizio che viene trasmesso al beneficiario stesso.
2. Il beneficiario, nei termini indicati dalla comunicazione di cui al comma 1, trasmette al Servizio la dichiarazione di accettazione di contributo, unitamente alla dichiarazione di accettazione ad essere incluso, in quanto beneficiario del POR, nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito web della Regione nella sezione dedicata al POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, parag. 2, lett. d) del Reg(CE) 1828/2006.
3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i termini e le condizioni per l'erogazione del contributo con particolare riferimento alle modalità e termini di realizzazione delle iniziative e di erogazione del contributo.
4. Il termine per la presentazione della rendicontazione finale non può comunque essere

posteriore al 31 dicembre 2014.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati, in conformità agli art. 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) Erogazione su spese non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a 1) accertamento da parte del Servizio dell'effettivo avvio dell'intervento;
 - a 2) invio da parte del beneficiario di copia dei documenti di spesa non quietanzati (fatture o certificati di pagamento) e i relativi stati avanzamento lavori, nonché delle check list di autocontrollo redatta secondo il modello di cui all'Allegato C al presente bando con riferimento alle gare e alle attività già espletate;
 - a 3) svolgimento da parte del Servizio dell'attività di accertamento della regolarità della spesa;
 - a 4) entro 45 giorni dall'erogazione dell'anticipo il beneficiario è tenuto al pagamento nei confronti del soggetto attuatore e all'invio al Servizio degli originali delle fatture e/o degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati;
 - b) erogazione per stati di avanzamento a fronte di spese effettivamente sostenute e presentazione della documentazione di spesa;
 - c) erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale o della verifica della regolarità e conformità delle acquisizioni, previa presentazione della richiesta di erogazione, del quadro economico finale di spesa approvato, della documentazione giustificativa della spesa sostenuta in originale, della check list di autocontrollo (qualora non già presentata precedentemente) e previa verifica della correttezza e completezza della documentazione e dell'effettiva realizzazione d'operazione presso il beneficiario del contributo.
2. Il beneficiario non può richiedere complessivamente più di due erogazioni relativamente alle modalità di cui al comma 1, lettere a) e lettera b). Ciascuna richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione di stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 30% dell'importo complessivo di spesa ammissibile del progetto.
3. L'erogazione di cui al comma 1, lettera a), a fronte di copia di documenti di spesa relativa a progettazione lavori può essere disposta solo in concomitanza con la presentazione, da parte del beneficiario, di spese relative a stati di avanzamento lavori;
4. L'erogazione di cui al comma 1, lettera a) non potrà comunque superare il 70% del contributo concesso e verrà erogata dal Servizio previa autorizzazione vincolante del Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, in qualità di Autorità di gestione del POR, tenuto conto della esigenze di cassa del Fondo POR.

Art. 19 – Avvio, realizzazione e conclusione degli interventi

1. Entro i termini fissati nel decreto di concessione i beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare il progetto; per avvio si intende, nel caso di progetti prevalentemente costituiti da lavori, la data del verbale di consegna lavori; per i progetti costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di stipula del contratto;
- b) concludere il progetto: per conclusione si intende, nel caso di progetti prevalentemente costituiti da lavori, la data del certificato di ultimazione lavori; per i progetti costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni si intende la data di consegna dell'ultimo bene. Il progetto dovrà comunque essere concluso entro il termine ultimo previsto all'art. 8, comma 2, del regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 come successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009
- c) presentare la rendicontazione: il beneficiario è tenuto a trasmettere (entro il termine fissato e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, unitamente alla check list di autocontrollo (qualora non già presentate), al certificato di collaudo o regolare esecuzione e alla quantificazione degli indicatori di realizzazione dell'intervento.

Art. 20 – Prova della spesa

- 1. Le spese sostenute dal beneficiario dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
- 2. In sede di rendiconto, il beneficiario è tenuto a provare l'effettivo sostenimento di ognuna delle spese rendicontate con adeguata documentazione bancaria o postale ovvero tramite copia degli estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori.
- 3. Non sono in nessun caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 21 – Obblighi dei beneficiari

- 1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
 - b) comunicare alla Regione la conclusione dell'eventuale procedimento di espropriazione, mediante esecuzione del decreto di esproprio o stipula e registrazione di contratto di cessione bonaria in luogo a procedura espropriativa, prima del decreto di concessione e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'art. 16, pena la mancata concessione del contributo;
 - c) trasmettere la documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale

dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa;

- d) eseguire gli interventi conformemente al progetto approvato salvo eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 23, da comunicare alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 2;
- e) inviare, su richiesta della Regione e per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
- f) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel Reg. CE 1083/2006 e nel Reg. CE 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative, nonché di garantire la massima informazione del finanziamento nell'ambito del POR anche presso i fornitori mediante indicazione del cofinanziamento del POR FESR, per esempio, nelle richieste di preventivo e nelle fatture;
- g) rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- h) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- i) rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'articolo 24;
- j) mantenere una contabilità separata conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al presente bando, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- k) rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- l) agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale;
- m) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
- n) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti lo stesso progetto;
- o) rispettare il vincolo di destinazione e di operatività di cui all'articolo 22 e trasmettere ogni anno, per tutta la durata del vincolo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nonché l'effettiva operatività dello stesso;
- p) comunicare, all'atto della presentazione della rendicontazione finale di cui all'art. 19 comma 1 lett. c), la data di decorrenza dell'effettiva pubblica fruibilità dei beni oggetto degli interventi e mantenerla per tutta la durata del vincolo di cui alla lettera precedente;
- q) rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in tali aree;
- r) comunicare le operazioni generatrici di entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006;

- s) adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- t) successivamente all'aggiudicazione delle gare di lavori pubblici, comunicare al Servizio il nuovo quadro economico dell'opera preventivamente approvato dal beneficiario stesso, comprese le eventuali economie di gara;
- u) garantire la funzionalità e la fruibilità dei beni oggetto di contributo per un periodo complessivo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, nei termini indicati nella dichiarazione di impegno di apertura al pubblico (n. giornate/anno) presentata all'atto della domanda, al fine della valutazione del criterio n. 7, art. 7 del presente bando;
- v) gestire e provvedere alla manutenzione dei beni oggetto di contributo in forma diretta ovvero tramite affidamento ad altri soggetti individuati mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- w) comunicare alla Regione l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo;
- x) comunicare alla Regione il codice CUP definitivo, qualora non già indicato in domanda, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 16;
- y) cofinanziare effettivamente, con risorse proprie, il progetto nella misura indicata nella domanda e comunque almeno per il 23% della spesa ammissibile per tutto il periodo dell'intervento.

Art. 22 – Vincolo di destinazione e di operatività

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. CE 1083/06 "Stabilità delle operazioni", pena la revoca del contributo ai sensi dell'art. 28, il beneficiario dell'intervento oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo del contributo.
2. L'intervento a pena di revoca non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività.
3. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.
4. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità (solo nei casi di cui all'art. 3, comma 6 relativamente ai fabbricati per i quali al momento della domanda si detiene la disponibilità) dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.
5. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.
6. i beni mobili oggetto dell'incentivo, qualora divenuti inidonei all'uso sono sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di incentivo.
7. All'atto della presentazione della rendicontazione finale di cui all'art.19 comma 1 lett. c), i beneficiari hanno inoltre l'obbligo di comunicare la data di decorrenza dell'effettiva pubblica

fruibilità dei beni oggetto degli interventi e mantenerla per tutta la durata del vincolo di cui al comma 1.

Art. 23 – Modifiche in corso di realizzazione degli interventi

1. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 27 della L.r. n. 14/2002, sono ammissibili eventuali modifiche al progetto, se non alterano il quadro di esecuzione dell'operazione e la possibilità di raggiungimento degli obiettivi e delle finalità espresse nella domanda di finanziamento e coerenti con quanto indicato nel presente bando, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Non costituiscono modifiche soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Servizio le variazioni in misura pari o inferiore al 20% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 11 e che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 7. Le stesse devono essere comunque comunicate al Servizio antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in acconto o a saldo. La realizzazione delle modifiche di cui al presente comma non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo.
3. Le modifiche ai singoli progetti che comportino variazioni (positive o negative) superiori al 20% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 11, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio, che ne valuterà le motivazioni.
1. L'approvazione di eventuali modifiche non determina in nessun caso l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata.
2. Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
3. In ogni caso, tutte le modifiche al progetto ammesso a finanziamento andranno comunicate al Servizio entro la fase di rendicontazione finale.

Art. 24 – Proroghe

1. Eventuale richiesta di proroga dei termini fissati con il decreto di concessione deve essere debitamente motivata e presentata al Servizio prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.
2. Può essere eccezionalmente concessa una ulteriore proroga adeguatamente motivata per circostanze fortuite e non prevedibili né imputabili a colpa o negligenza del beneficiario.
3. Le proroghe per la conclusione dei progetti possono essere autorizzate dal Servizio, su indicazione dell'Autorità di gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
4. Nel caso di proroga dei termini di conclusione dell'operazione, in mancanza della preventiva autorizzazione da parte del Servizio, di cui al comma 3, non saranno ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata.
5. In ogni caso, le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 19 comma 1 lett. c).

Art. 25 – Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i beneficiari fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009 e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009 (allegato D).
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR 14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

Art. 26 – Controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. L'Autorità di gestione, i competenti organi comunitari, statali o regionali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e o controlli, anche in loco al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

CAPO VI - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 27 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto quando:
 - a) il progetto viene realizzato parzialmente, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originari; in tal caso il Servizio valuterà la concessione di una quota parte del contributo in proporzione alla spesa ammissibile a rendiconto;
 - b) la spesa ammessa a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, tenuto conto delle eventuali modifiche progettuali regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'art. 23;
 - c) ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.

Art. 28 – Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;

- b) rinuncia del beneficiario;
 - c) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 6, ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;
 - d) mancato rispetto del vincolo di destinazione e operatività di cui all'art. 22;
 - e) mancato rispetto, per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 22, dell'impegno assunto con l'autocertificazione di impegno di apertura al pubblico (n. giornate/anno) presentata all'atto della domanda al fine della valutazione del criterio n. 7, art. 7 del presente bando, salvo che per cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario finale;
 - f) mancato rispetto dell'obbligo di cofinanziamento al progetto per almeno il 23% della spesa ammissibile;
 - g) falsità di dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
 - h) mancata rendicontazione dell'intervento entro i termini previsti all'art. 19, eventualmente prorogati ai sensi dell'art. 24;
- 2. La Regione può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e dell'accettazione del contributo.
 - 3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 29 - Disposizione di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Reg. (CE) 1083/2006, del Reg. (CE) 1028/2006, del Reg. (CE) 1080/2006 e della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30 – Informazioni e struttura di attuazione

- 1. Ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di attuazione:
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali,
via Sabbadini n° 31, 33100 Udine;
tel. 0432.555290, fax 0432.555757;
E-mail: s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it
Direttore di Servizio: dott. Marina Bortotto
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Iacoletti
- 2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

3. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
4. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
5. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
6. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di ottenimento del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo concesso.
7. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
8. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 32 - Elenco allegati

- Allegato A (domanda per l'assegnazione di contributo)
- Allegato B (scheda progetto)
- Allegato C (check list autocontrollo della procedura di gara)
- Allegato D (nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
- Allegato E (Dichiarazione entrate nette)
- Allegato F (calcolo del Valore Attuale Netto)
- Allegato G (Tabella 1- indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000 e Tabella 2 – indicazione delle aree ex art. 87.3.c del Trattato)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE